

Milano 17 giugno 2009

**Protocollo di intesa tra:**

**-Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano**

**-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano**

**-Camera Penale di Milano**

Oggetto: Notificazione di atti ai difensori ex art.148, comma 2 bis c.p.p.

Gli Uffici sopra menzionati,

- considerato che la attuale normativa consente di procedere alle notificazioni o agli avvisi ai difensori tramite "mezzi tecnici idonei" (v. art. 148 comma 2 bis c.p.p.) e tale deve certamente essere ormai considerata la posta elettronica;
- considerato che tale strumento permette fra l'altro un indubbio risparmio di tempo e di risorse sia da parte della Procura della Repubblica sia da parte dei singoli professionisti comportando un principio di dematerializzazione degli atti processuali e riducendo costi, spostamenti e tempi necessari per la trasmissione e la gestione dei medesimi;

- considerato che appare opportuno avviare un periodo di sperimentazione al fine di verificare le effettive potenzialità dello strumento e le eventuali criticità di tale modalità di esecuzione delle notificazioni e degli avvisi ai difensori in considerazione anche del fatto che non risulta ancora tecnicamente utilizzabile lo strumento della posta elettronica certificata):
  
- considerato che, anche a seguito di incontri preliminari intervenuti tra rappresentanti degli Uffici firmatari del presente protocollo, si è ritenuto di procedere ad una prima fase di attuazione del disposto della norma citata con le modalità della posta elettronica e ciò, come da accordi raggiunti, sulla base di specifici punti di intesa di seguito meglio indicati,

convengono la possibilità di procedere alla notificazione di atti ai difensori ex art. 148 comma 2 bis c.p.p. anche nei modi e nei limiti di seguito meglio specificati:

- 1) potrà procedersi, in un prima fase di sperimentazione e per lasso di tempo che sarà valutato nel corso di tale periodo, alla notificazione di atti ai difensori per posta elettronica da parte degli Uffici della Procura della Repubblica di Milano:

- 2) potrà procedersi alla notificazione di atti per posta elettronica avendo come solo ed esclusivo riferimento, per i destinatari, gli indirizzi di posta elettronica degli avvocati del foro di Milano riportati sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (a tale proposito il Consiglio dell'Ordine medesimo provvederà a segnalare ai propri iscritti la necessità di indicare un indirizzo di posta elettronica che non sia meramente personale, ma faccia riferimento allo Studio professionale in quanto tale o alla segreteria al fine di rendere agevole la ricezione e lo smistamento degli atti anche da parte di soggetti legittimati);
- 3) potrà procedersi alla notificazione per posta elettronica, in questa prima fase, solo con riferimento a procedimenti penali a carico di indagati in stato di libertà;
- 4) potrà procedersi alla notificazione per posta elettronica con riferimento alla seguente tipologia di atti:
- Avviso al difensore ex art. 415 bis c.p.p.
  - Avviso ex art. 408, comma 2, c.p.p. (nel caso di nomina, da parte della persona offesa, di difensore di fiducia)
  - Avviso al difensore di interrogatorio ex artt. 364 c.p.p.
  - Avviso di nomina di ufficio ex art. 97 c.p.p.
  - Avviso al difensore di deposito di atti
  - Avviso al difensore di accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.
  - Avviso al difensore di convalida di sequestro;

- 5) ogni avviso sarà accompagnato da missiva della Procura della Repubblica nella quale dovranno essere indicati:
- nell'oggetto: RGNR – Nome del primo indagato – riferimento normativo dell'atto da notificare  
(ad es. 1234/07-Caino +1 – 415 bis );
  - nel corpo del messaggio:
    - a. il numero del procedimento penale (RGNR);
    - b. il nome dell'indagato (o del primo degli indagati "più altri");
    - c. la tipologia dell'atto da notificare;
    - d. il numero delle pagine che si inviano;
    - e. l'attestazione di avvenuta trasmissione per posta elettronica del testo originale dell'atto;
    - f. la richiesta di conferma dell'avvenuta ricezione dell'atto, entro e non oltre due giorni lavorativi, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal mittente con indicazione esplicita ed inequivoca (es. Oggetto: RE: .....“confermo di avere ricevuto quanto in oggetto indicato e di avere visualizzato il file allegato che risulta leggibile. Avv. Sempronio”)
  - al messaggio sarà allegato il file scannerizzato del provvedimento;
- 6) la notificazione dell'atto sarà ritenuta perfezionata dalla data dell'invio, da parte del destinatario, della conferma della ricezione dell'atto. Tale conferma dovrà comunque seguire non oltre i due giorni lavorativi successivi alla ricezione della e-mail;

- 7) nel caso di mancata tempestiva conferma dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del difensore, l'ufficio trasmittente potrà procedere ad opportune attività di verifica (anche meramente telefonica, con relativa attestazione scritta, se del caso, di avvenuta ricezione dell'atto con indicazione del nominativo della persona del ricevente) ovvero tramite invio di telegramma o ancora eventualmente tramite ricorso ad altra modalità di notificazione (via fax o tramite Ufficiale Giudiziario);
- 8) l'Ufficio trasmittente provvederà a stampare la mail di inoltro della notificazione e quella di conferma della ricezione della stessa e quindi ad inserirle agli atti del relativo procedimento penale.

Il presente accordo diventerà operativo dalla data del 16.9.2009.

Si conviene fin da ora che i delegati degli Uffici firmatari, in data che sarà concordata da parte degli stessi, procederanno ad attività di verifica dei risultati della sopra indicata fase di sperimentazione e di risoluzione di eventuali criticità anche ai fini dell'adeguamento e dell'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione del presente accordo.

Il Procuratore della Repubblica di Milano

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente della Camera penale di Milano

